

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

23.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 25 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VEZZANI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione con modificazioni</i> ):	
Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferirsi agli ammassi nella campagna 1941-42 (1503)	215
ALLEGRENI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, MUZZARINI, PAVONCELLI, TASSINARI, <i>Ministro per l'agricoltura e le foreste</i> , OLMO.	
<b>Dichiarazioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste</b> . . . . .	219
TASSINARI, <i>Ministro</i> - MUZZARINI.	

#### La riunione comincia alle 9.30.

(*È presente il Ministro per l'agricoltura e le foreste*, Tassinari).

PRESIDENTE avverte che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali Ferroldi Antonisi, Pareschi e Roiatti, e in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Adinolfi, Baraldi, Chiari, Coceani, De la Forest, Garoglio, Gottardi, Michelini, Orlandini, Orsolini Cencelli, Pottino di Capuano, Proserpio, Sertoli e Veronese.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che è stato autorizzato a partecipare alla riunione, a norma dell'articolo 31 del regolamento, il Consigliere nazionale Pavoncelli.

#### Discussione del disegno di legge: Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferirsi agli ammassi nella campagna 1941-42. (1503)

ALLEGRENI, *Relatore*, rileva che l'importanza del disegno di legge in esame appare chiaramente quando lo si voglia considerare sotto i diversi punti di vista dei riflessi benefici che il provvedimento stesso ha e avrà sempre di più, nel tempo, nel campo della produzione agricola, della valorizzazione della disciplina che è imposta da necessità contingenti, e anche in funzione degli oneri imposti allo Stato per cifre rilevanti, che saranno certamente superiori ai due miliardi di lire.

Circa i benefici influssi nel campo della produzione agricola, nota che questo provvedimento dà la possibilità di avvicinare più sensibilmente i costi di produzione al realizzo dei prodotti agricoli. Si valorizza poi la disciplina, nel senso che col nuovo sistema si fa funzionare anche una molla che è estremamente efficace, quella dell'interesse di portare all'ammasso quanto prima sia possibile il prodotto, e di portarne la maggiore quantità possibile, per ottenere un premio tutt'altro che trascurabile.

In merito alle disposizioni dei singoli articoli, osserva che il primo riguarda l'integra-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zione dei prezzi. Le necessità superiormente riconosciute di mantenere fermo il prezzo del grano, e d'altra parte la necessità di dare al produttore un prezzo che lo compensi delle spese sostenute, hanno fatto sorgere il grave problema di chi dovesse saldare la differenza tra questi due prezzi. Non poteva essere che un terzo; e questo terzo non poteva essere che lo Stato.

Ricorda che già l'anno scorso la Commissione ebbe ad approvare un analogo provvedimento per il grano tenero, il grano duro, il granoturco, il risone e l'avena. Ora, dato che le necessità alimentari del momento hanno resa necessaria la disciplina dell'ammasso per i cereali minori, l'orzo, la segale e anche le fave, che per la loro utilizzazione possono essere in parte assimilate ai predetti cereali, si è dovute evidentemente fare lo stesso trattamento anche a questi cereali minori, che del resto l'anno scorso avevano raggiunto nel mercato libero prezzi molto alti. Era opportuno non comprimere eccessivamente questi prezzi, per fare in modo che la disciplina potesse essere rispettata. In sostanza, col disegno di legge in esame, si conferma la maggiorazione praticata l'anno scorso, di 20 lire per il frumento, di 22 lire per il granoturco, di 30 lire per il risone e di 15 lire per l'avena, e si dà un aumento per gli altri cereali, in ragione di 15 lire al quintale per la segale, di 20 lire per l'orzo vestito e di 25 lire per le fave.

Questi prezzi stabiliti per i nuovi prodotti sono in relazione con quelli che la panificazione potè pagare in funzione dei prezzi base che sono costituiti da 135 lire al quintale per la segale, 125 lire per l'orzo e 135 per le fave. E valgono perfettamente anche quest'anno le ragioni esposte l'anno scorso a sostegno e a giustificazione della disposizione di legge proposta dal Ministero dell'agricoltura; ragioni di giustizia per i produttori, e di opportunità politica per i consumatori.

La totalitaria adesione data l'anno scorso dalla Commissione, anche come segno di doveroso riconoscimento alla sagace ed opportuna opera del Ministro, e come atto di riconoscenza al Duce, che ne ha voluto la realizzazione, non può mancare anche quest'anno, e non può non essere ispirata agli stessi sentimenti dell'anno scorso, sia per quanto riguarda l'integrazione di prezzo, e sia per i premi di produzione e di accelerato conferimento, di cui all'articolo 2.

Ricorda che, sia per la disciplina dei produttori, che è stata, si può dire, totalitaria, giacchè i pochi casi negativi non possono mi-

nimamente infirmarla, — e auspica che la Commissione legislativa dell'agricoltura voglia darne atto agli agricoltori, a loro giusta soddisfazione, — sia per gli opportuni provvedimenti presi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'azione attiva, appassionata di tutti gli organismi incaricati dell'ammasso e della distribuzione, è stato possibile operare quello che può chiamarsi il *miracolo* della saldatura. Vi fu, però, un momento veramente difficile, non tanto perchè nell'ultimo periodo fossero mancati agli ammassi i quantitativi sufficienti per la panificazione per tutto il Paese, ma quanto perchè questi quantitativi erano frazionati e distribuiti in un grande numero di magazzini, eccentricamente dislocati, e la loro utilizzazione ai fini della panificazione avrebbe costretto a fare dei trasporti così numerosi e così irrazionali che non si sarebbe certo potuto garantirne l'afflusso tempestivo nelle singole località di consumo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovette allora escogitare un mezzo per superare queste difficoltà, ed è stato appunto il premio di accelerato conferimento, che ha spinto gli agricoltori a superare tutte le difficoltà che si frapponavano ad una accelerata consegna, a sopportare le maggiori spese, a superare le vecchie tradizioni che dicevano: « bisogna mietere presto, e trebbiare tardi », a fare in modo, insomma, che si potesse utilizzare già il prodotto nuovo per i bisogni della panificazione.

I risultati sono stati veramente notevoli, come risulta da questi dati: mentre nel 1940, al 30 giugno, l'apporto agli ammassi si poteva dire nullo, in quanto erano stati consegnati solo 3184 quintali, quest'anno, alla medesima data, sono stati consegnati un milione 250 mila quintali circa. E i favorevoli effetti della disposizione si sono manifestati anche nei periodi successivi: al 20 luglio 1940 gli ammassi avevano ricevuto un apporto di meno di 2 milioni di quintali, nel 1941 hanno invece ricevuto 8 milioni e 230 mila quintali.

Nota che il provvedimento, che in un primo tempo era stato limitato al frumento, voleva raggiungere anche un'altra finalità: quella della diffusione della coltivazione dei grani precoci nell'Italia meridionale, utile sotto diversi punti di vista; e perciò le cifre dei premi del primo provvedimento, relativo al frumento, furono di 40 lire al quintale per prodotto conferito all'ammasso fino alla metà di giugno; di 30 lire per quello conferito entro la fine di giugno, e di 20 lire per ogni quintale conferito successivamente. Per ragioni di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

equilibrio, il trattamento fatto al frumento, è stato logicamente esteso anche agli altri prodotti.

Osserva che l'articolo 3 è una conseguenza dell'articolo 2, in quanto il premio di lire 30 al quintale concesso per le sementi, è stato reso necessario dal fatto che se non vi fosse stata una corrispettiva corresponsione di aumento del premio, le sementi sarebbero andate a finire negli ammassi, come grano da macina.

L'articolo 4 stabilisce a carico dello Stato una quota di 50 centesimi per ogni quintale di prodotto conferito agli ammassi, per sopprimere alle spese di vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti, alle spese per la compilazione e lo spoglio delle denunce, ecc.

I risultati che questa disciplina vuole raggiungere sono evidenti; e non ritiene, quindi, che sia il caso di illustrarli ulteriormente.

Conclude, rilevando che il disegno di legge in esame, mentre soddisfa alle reali esigenze degli agricoltori, armonizza queste esigenze con la necessità di una più vigile disciplina e di un maggiore apporto agli ammassi. Esso incontrerà, senza dubbio, la piena soddisfazione dei produttori e dei consumatori, in quanto mantiene per questi ultimi inalterato il prezzo di un prodotto alimentare base. La Commissione può, quindi, approvarlo con sicura coscienza e con sincero plauso per le finalità che il disegno di legge si prefigge e che certamente raggiungerà. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE ringrazia il relatore e ritiene di farsi interprete della Commissione esprimendo un vivissimo plauso al Governo per il provvedimento in esame. (*Vivi applausi*).

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge, avvertendo che il Governo ha presentato alcuni emendamenti al testo originario degli articoli 2, 4 e 5.

(*Si approva senza discussione l'articolo 1*).

ART. 2.

Sono concessi ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, i seguenti premi:

lire 40 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 1° al 15 giugno 1941-XIX;

lire 30 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 16 al 30 giugno 1941-XIX;

lire 20 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito dal 1° luglio 1941-XIX in poi fino ai termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle condizioni locali.

Dà lettura degli emendamenti presentati dal Governo:

*Sostituire alle parole:* ai produttori, *le parole:* ai conferenti.

*Aggiungere in fine il seguente periodo:*

lire 15 per ogni quintale di granoturco, lire 16 per ogni quintale di risone, avena, segale e orzo e lire 20 per ogni quintale di fave, conferito agli ammassi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Avverte che il Consigliere nazionale Adinolfi ha presentato i seguenti emendamenti allo stesso articolo 2:

*Al comma 1°*, *sopprimere le parole:* i produttori.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

Tali premi sono devoluti ad esclusivo beneficio degli imprenditori agricoli, anche per le quantità che in caso di affittanza siano conferite agli ammassi dai locatori, a qualsiasi titolo.

MUZZARINI in assenza del camerata Adinolfi fa presente che gli emendamenti da lui presentati rispondono alle richieste degli affittuari che considerano di loro spettanza il premio, in quanto è stato concesso in base al criterio d'incoraggiare la maggiore diffusione delle varietà precoci e di sollecitare il conferimento del raccolto. Queste richieste rispondono anche a ragioni di giustizia, perchè è notorio che quest'anno il costo di produzione è considerevolmente aumentato, a carico degli affittuari.

Ritiene pertanto che la proposta del camerata Adinolfi possa essere quanto meno accolta come una raccomandazione, nel senso di mandare alle associazioni sindacali interessate la possibilità di regolare in un accordo interconfederale tale questione, esaminando se il premio possa essere distribuito diversamente, e non assegnato ai soli conferenti.

PAVONCELLI osserva che l'emendamento proposto dal Governo, estendendo ad altri cereali il premio di conferimento, ha sostituito alla parola « produttori » quella di « conferenti » eliminando ogni dubbio relativo a chi debba essere attribuito il premio stesso.

Ritiene non esservi dubbio che detti premi di conferimento debbano considerarsi non solo come un incentivo ad accelerare le operazioni di conferimento ma anche come una vera e propria integrazione di prezzo, come è stato

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

confermato da un telegramma circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Chiede comunque che questa interpretazione sia confortata da esplicite dichiarazioni del Ministro.

Non gli sembra che la tesi espressa dal camerata Muzzarini, secondo la quale il premio di conferimento debba andare unicamente a favore degli affittuari, abbia fondamento giuridico, sia perchè i proprietari che hanno dei contratti di affitto con canone in natura da esigersi in determinate epoche normali del raccolto, consacrate in contratto, non possono essere defraudati della maggiorazione di prezzo che lo Stato ha voluto concedere sui prodotti a loro spettanti, e sia perchè sarebbe evidentemente ingiusto che l'affittuario, avendo beneficiato della maggiorazione sulla quota di prodotto a lui spettante, ottenesse tale beneficio anche sulla quota di spettanza del proprietario.

Si dichiara contrario alla proposta del camerata Muzzarini di demandare la interpretazione del provvedimento di legge alle organizzazioni sindacali sia perchè egli nella qualità di Presidente della Confederazione degli agricoltori si è già espresso in forma decisa a favore della categoria degli affittuari, e sia perchè l'interpretazione della legge non può essere fatta che dal Governo, autorità superiore agli interessi particolari delle categorie, e la sola competente in materia.

Nota che, se è giusto tener conto dei maggiori costi di produzione e dei maggiori oneri sopportati dagli affittuari per il sollecito conferimento dei prodotti, è altrettanto giusto tener presenti le disagiate condizioni dei proprietari, soprattutto dei medi e dei piccoli proprietari, i quali, come è noto, da oltre cinque anni sopportano il blocco degli affitti spesso stipulati nell'epoca in cui inferiva la crisi in agricoltura (1931-35), ed ottengono oggi dei canoni assolutamente sproporzionati all'aumentato costo della vita ed ai maggiori oneri fiscali che hanno dovuto assumersi (aumento della sovra imposta comunale e provinciale, imposta straordinaria immobiliare, imposta sul patrimonio, aumento dell'imposta complementare, ecc.).

Se il Governo avesse inteso di concedere unicamente un premio di sollecito conferimento e non anche una maggiorazione di prezzo, la tesi sostenuta dal camerata Muzzarini avrebbe potuto giustificare qualche concessione a favore degli affittuari anche sulle quote spettanti al proprietario, ma limitatamente a quelle consegnate dall'affittuario prima dell'epoca stabilita in contratto; ma se il Governo ha ritenuto di concedere anche una

maggiorazione di prezzo, è evidente che i proprietari abbiano diritto di beneficiarne sulla quota loro spettante e sul prodotto che essi conferiscono.

Ricorda che oltre ai contratti nei quali il canone è stabilito in natura, cioè in una certa quantità di prodotti che viene materialmente consegnata al proprietario, esistono anche dei contratti detti « a riferimento » nei quali non esiste la materiale consegna del prodotto, ma solo il pagamento in denaro riferito al prezzo dei prodotti stessi. Gli sembra necessario che sia chiarita l'interpretazione del provvedimento anche nei riguardi di questi contratti; e conseguentemente raccomanda al Ministro di voler tenere conto di questi contratti nella interpretazione che egli riterrà di dare al provvedimento di legge, augurandosi che il Ministro voglia esprimerla in forma inequivocabile e tale da evitare ogni possibilità di contestazione nell'applicazione della legge fra le categorie interessate.

MUZZARINI insiste per l'accoglimento in via di massima degli emendamenti Adinolfi, e perchè si possa addivenire ad un accordo di natura sindacale, facendo presente la serenità ed obbiettività della presidenza della Confederazione.

Insiste pure nel far presente gli oneri e le maggiori spese sostenute dagli affittuari.

Quest'anno molte voci dei costi di produzione dei cereali sono aumentate dal 30 al 60 per cento, mentre praticamente il premio rappresenta circa il 13 per cento. Ritene, quindi, che ben a ragione gli affittuari possano pretendere che il premio vada a loro. D'altra parte, bisogna tener conto che il blocco dei fitti non ha operato per quei proprietari che ricevono il canone in natura, avendo essi potuto beneficiare dell'aumento dei prodotti.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, dichiara di non poter accettare gli emendamenti del Consigliere nazionale Adinolfi, e di insistere per l'approvazione del testo emanato dal Governo, che si riserva la facoltà di esaminare e dirimere le eventuali questioni.

MUZZARINI non insiste sugli emendamenti Adinolfi che converte in raccomandazioni.

PRESIDENTE comunica che il camerata Olmo ha presentato il seguente emendamento allo stesso articolo 2:

*Aggiungere in fine il seguente periodo:*

Lire 15 per ogni quintale di granoturco, lire 16 per ogni quintale di avena, segale e orzo, lire 20 per ogni quintale di fave e lire

30 per ogni quintale di risone, conferito agli ammassi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, dichiara di non poterlo accogliere perchè in sostanza si chiede con esso una variazione di quanto è già stato stabilito circa i prezzi dei cereali.

OLMO converte l'emendamento in raccomandazione, nel senso che l'Ente Nazionale Risi possa, con particolari accorgimenti, aumentare in qualche modo il prezzo del risone nei riguardi del produttore.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, prende atto che l'emendamento è stato dal proponente convertito nella predetta raccomandazione, da valere eventualmente in via amministrativa.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 coi due emendamenti di cui ha dato lettura, proposti dal Governo.

(È approvato — Si approva l'articolo 3).

ART. 4.

Per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia, nonchè per la vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti di cui all'articolo 1, è corrisposta alla Federazione Nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, a carico del bilancio dello Stato, una quota di lire 0,50 per ogni quintale di cereali e di fave conferito agli ammassi.

Alla fine della campagna di ammasso, la Federazione deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto delle spese effettuate e, ottenutane l'approvazione, deve versare all'Erario le eventuali eccedenze attive.

Avverte che il Governo ha presentato i seguenti due emendamenti:

*Alla fine del comma 1<sup>o</sup>, aggiungere il seguente periodo:*

Le erogazioni sui fondi ad essa assegnati, saranno effettuate dalla Federazione con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro delle finanze.

*Nel comma 2<sup>o</sup>, dopo le parole: al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aggiungere le parole: e a quello delle finanze.*

Pone a partito l'articolo 4 con i predetti emendamenti.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anticipazioni alle Sezioni della cerealicoltura dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, all'Ente Nazionale Risi, ed alla Federazione Nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Avverte che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2<sup>o</sup>, aggiungere in fine le parole: con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro delle finanze.*

Pone a partito l'articolo 5 con l'emendamento predetto.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Dichiarazioni**

**del Ministro per l'agricoltura e le foreste.**

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, osserva che la questione sollevata a proposito dell'emendamento Adinolfi dai camerati Muzzarini e Pavoncelli, richiede che si faccia riferimento a quella che è stata l'origine del provvedimento testè approvato.

Ricorda a tale riguardo la proposta del Senatore Strampelli, di dare un premio per la diffusione dei grani precoci nel Mezzogiorno, con una spesa, per l'erario dello Stato, che si doveva aggirare intorno ai 30-40 milioni, e non più, in modo che i produttori fossero stimolati a coltivare, anche per l'anno successivo, i grani precoci che sono suscettibili, secondo il parere dei tecnici, di dare una produzione molto superiore per ettaro in confronto dei grani duri. Senonchè, per tenere conto anche degli aumentati costi di produzione per gli agricoltori, il provvedimento primitivo fu successivamente esteso a tutto quanto il grano col premio di 20 lire, passando in un primo tempo da 30-40 milioni a una spesa di circa 300 milioni di lire, e in un secondo tempo a una spesa elevatesi intorno agli 800 milioni. Così, quello che prima era un vero e proprio premio, si è poi trasformato in una vera e propria integrazione di prezzo, ed ancor più ha assunto questo aspetto quando

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il Governo ha preso l'iniziativa, anche per ragioni di equità, e perchè era meglio agire tempestivamente, di allargare il provvedimento agli altri cereali e anche alle fave.

È stato esaminato a lungo ed esaurientemente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altre autorità superiori a chi debba essere corrisposto questo premio, che deve essere però considerato come una integrazione di prezzo, ed è stato deciso che va ai conferenti. In ogni modo, in considerazione del fatto che vi è una parte del premio di 30-40 lire che si riferisce al mese di giugno, e che rappresenta veramente un premio dato per l'acceleramento della consegna, ritiene che la raccomandazione del Consigliere nazionale Muzzarini, di demandare al Governo di riesaminare e contemperare in sede amministrativa i contrastanti interessi, possa essere accolta.

MUZZARINI insiste perchè il riesame della questione da parte del Governo avvenga non soltanto per i premi del mese di giugno, ma anche per tutti gli altri.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, dichiara di non poter prendere nessun impegno in questo senso perchè, come ha già detto, la questione è già stata esaminata e decisa anche in altra sede.

Per quanto riguarda l'emendamento del Consigliere nazionale Olmo, che ha proposto di aumentare il premio o l'integrazione di prezzo che si dà al riso, osserva che, a parte lo spostamento che conseguirebbe, dei rapporti che possono esservi fra riso, grano-turco, ecc., si arrecherebbe alla finanza un ulteriore onere. Fa presente che dagli 800-900 milioni dell'anno scorso si è passati in questo anno ad oltre due miliardi di spesa a carico dello Stato. Rileva la necessità, di fronte a questo immane sforzo finanziario, di porre dei limiti, perchè bisogna contemperare gli interessi nazionali della produzione con l'integrità del bilancio dello Stato.

Nota, a questo proposito, che nella situazione attuale, l'Italia deve far fronte al proprio problema alimentare quasi con le risorse esclusive della produzione nazionale la quale deve essere stimolata anche per darci, il più possibile, i mezzi per contrattare con altri Paesi determinate esportazioni che ci debbono garantire importazioni di materiali bellici. Appunto per stimolarla il Governo ha istituito premi o integrazioni di prezzo per raggiungere il duplice scopo di proteggere la produzione e di mantenere inalterati al consumo i prezzi dei generi di prima necessità;

ma ripete che non si può andare oltre un certo limite di onere per il bilancio dello Stato sul quale gravano i premi predetti.

Conferma quanto ha detto il relatore circa il *miracolo* della saldatura fra il vecchio e il nuovo raccolto, esponendo le gravissime difficoltà che si son dovute superare a causa specialmente delle mancate importazioni di grano-turco verificatesi, e del cospicuo aumento dei fabbisogni sia da parte delle Forze armate e sia da parte dei nuovi territori occupati.

Fa presente che tutti gli organi hanno funzionato in maniera encomiabile, e che la disciplina e i controlli stabiliti dal Ministero hanno consentito di realizzare economie notevolissime che hanno portato alla saldatura, senza ricorrere alla tessera del pane.

Per l'anno venturo, attraverso la collaborazione attiva ed intelligente dell'U. C. E. F. A. L., presieduta dal Consigliere nazionale Visco, si sta preparando un piano organico fino alla prossima saldatura. Si comincerà col fare l'inventario della disponibilità di cereali e di fave che si potranno mescolare per la panificazione sia nel territorio nazionale, che nei paesi occupati, tutti poveri di cereali, stabilendo come si dovranno fare le mescolanze, tenendo conto dei diversi cereali e delle fave disponibili nelle varie provincie, in modo da evitare cambiamenti di miscele, se non sono strettamente indispensabili, e spostamenti di derrate per economia di trasporti.

Per venire incontro a questo compito, che è fondamentale, perchè assicura il principale alimento del popolo italiano, è necessario che i produttori facciano tutto il loro dovere consegnando agli ammassi l'intera loro produzione nel tempo più breve. Le organizzazioni degli agricoltori debbono considerarsi mobilitate per ottenere questo risultato che il Governo fascista reputa essenziale per la vita della Nazione e specialmente delle classi più umili, per le quali il pane e i generi da minestra costituiscono la parte prima e insostituibile dell'alimentazione.

Conclude dichiarando che il Governo, che, entro i limiti del possibile, è venuto incontro alle giuste esigenze dei produttori, sarà inesorabile nel pretendere da essi la maggiore disciplina per il rapido apporto agli ammassi di tutta la produzione cerealicola del Paese eccedente i fabbisogni famigliari ed aziendali stabiliti e resi noti. (*Vivissimi applausi*).

**La riunione termina alle 10.45.**

## ALLEGATO

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi nella campagna 1941-42. (1503)**

## ART. 1.

È assunto a carico del bilancio dello Stato, per i cereali e le fave da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, di cui al Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX n. 142, l'onere delle seguenti quote integrative da corrispondere ai conferenti in aggiunta ai prezzi pagati dalle gestioni di ammasso:

lire 20 al quintale per il grano tenero e per quello duro;

lire 22 al quintale per il granturco;

lire 30 al quintale per il risone;

lire 15 al quintale per l'avena;

lire 15 al quintale per la segale;

lire 20 al quintale per l'orzo vestito;

lire 25 al quintale per le fave.

## ART. 2.

Sono concessi ai conferenti, a carico del bilancio dello Stato, i seguenti premi:

lire 40 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 1° al 15 giugno 1941-XIX;

lire 30 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 16 al 30 giugno 1941-XIX;

lire 20 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito dal 1° luglio 1941-XIX in poi fino ai termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle condizioni locali;

lire 15 per ogni quintale di granturco, lire 16 per ogni quintale di risone, avena, segale e orzo e lire 20 per ogni quintale di

fave, conferito agli ammassi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## ART. 3.

Per il grano destinato alla selezione per seme, esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso, ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272 e del decreto ministeriale 28 luglio 1936-XIV, è concesso ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, un premio fisso di lire 30 a quintale, in luogo dei premi di cui all'articolo precedente.

Il pagamento di detto premio è subordinato alla presentazione del prescritto certificato di idoneità e all'accertamento, da parte della competente sezione della cercalicoltura, del quantitativo di grano da seme destinato alla selezione.

## ART. 4.

Per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia, nonché per la vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti di cui all'articolo 1, è corrisposta alla Federazione Nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, a carico del bilancio dello Stato, una quota di lire 0,50 per ogni quintale di cereali e di fave conferito agli ammassi. Le erogazioni sui fondi ad essa assegnati, saranno effettuate dalla Federazione con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro delle finanze.

Alla fine della campagna di ammasso, la Federazione deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello delle finanze il rendiconto delle spese effettuate e, ottenutane l'approvazione, deve versare all'Erario le eventuali eccedenze attive.

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

ART. 5.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anticipazioni alle Sezioni della cerealicoltura dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agri-

coltura, all'Ente Nazionale Risi, ed alla Federazione Nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro delle finanze.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI